

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 27 del 09 gennaio 2024

Diniego di iscrizione dell'Associazione denominata "CHIESA UNITA PENTECOSTALE INTERNAZIONALE D'ITALIA" (rep. n. 123204; C.F. 93128490872) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Associazione denominata "CHIESA UNITA PENTECOSTALE INTERNAZIONALE D'ITALIA" (rep. n. 123204; C.F. 93128490872) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 avente ad oggetto l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", in particolare l'art. 2, comma 2;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 803 del 27.05.2016, istitutiva della nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della Legge n. 54/2012 novellata, con la quale sono state individuate le Unità organizzative in cui si articolano le Direzioni;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore" o "Codice";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;

VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del Codice del Terzo settore presentata ai sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 27/09/2023, dall'Associazione denominata "CHIESA UNITA PENTECOSTALE INTERNAZIONALE D'ITALIA" (rep. n. 123204; C.F. 93128490872) con sede legale in VIA S. ANTONIO 11-13, 37122, VERONA (VR);

DATO ATTO che gli esiti istruttori hanno determinato la carenza del regolamento di cui all'art. 14 comma 3 del DM 106/2020;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, con nota prot. n. 630440 del 24/11/2023;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, in applicazione all'art. 9 comma 3 del DM 106/2020, con nota prot. n. 683934 del 27/12/2023;

DATO ATTO del mancato riscontro, nei termini di legge, alla suddetta comunicazione;

ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto in alcuna delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;

RICORDATE le sanzioni a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi amministrativi, di cui all'art. 91, comma 3 del Codice del Terzo settore, per l'utilizzo illegittimo dell'indicazione di "ETS";

decreta

1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione denominata "CHIESA UNITA PENTECOSTALE INTERNAZIONALE D'ITALIA" (C.F. 93128490872);
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena